

Determinazione n° 12/2024

Oggetto: Servizio di trasporto pubblico locale
Area Urbana
Modifiche all'Atto Impositivo per la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale nel periodo 1/1/2024 – 31/12/2025

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 422 del 19/11/1997, che ha disposto il conferimento alle Regioni e agli Enti Locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale (TPL);

VISTA la Legge Regionale della Lombardia n. 6 del 4/4/2012, adottata in attuazione del suddetto D.Lgs. 422/1997;

VISTO il decreto dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 571 del 30/1/2014, con il quale, in attuazione dell'art. 7 della L.R. n. 6/2012, è stata costituita l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo (**Agenzia**);

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia adottata nella seduta del 12/7/2023, con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell'Agenzia del TPL di Bergamo;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci dell'Agenzia del 20/12/2023, che ha approvato la "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026", il bilancio di previsione 2024-2026 e gli indirizzi per la prosecuzione dei servizi di TPL nel Bacino di Bergamo per il biennio 2024-2025;

VISTA la Determinazione n. 118 del 29/12/2023, con cui, sulla base dei suddetti indirizzi dell'Assemblea, è stata disposta la prosecuzione del servizio di TPL nell'Area Urbana per il periodo 1/1/2024 – 31/12/2025 mediante atto d'imposizione, ai sensi dell'art. 5, paragr. 5, del Regolamento CE n. 1370/2007;

Premesso

- **che** con delibera di Giunta n. VII/9021 in data 10/05/2002, la Regione Lombardia ha approvato il Programma Triennale dei Servizi (PTS) adottato in data 04/02/2002 dal Comune di Bergamo con delibera di Consiglio Comunale n. 34/I4130 P.G.;
- **che** successivamente, con delibera di Giunta n. VII/10961 in data 04/11/2002, la Regione Lombardia ha approvato il 1° aggiornamento al PTS, adottato in data 15/07/2002 dal Comune di Bergamo con delibera di Consiglio Comunale n. 130/I38026 P.G., ove sono stati individuati: la rete dei servizi di Area Urbana riorganizzata e ristrutturata, oggetto del presente atto; il quadro delle risorse economico-finanziarie; le aree a domanda debole nelle quali espletare il servizio con modalità innovative; il programma qualità, il sistema di monitoraggio dei dati; l'evoluzione del servizio in rapporto agli interventi sul sistema tranviario e ferroviario;
- **che** con determinazione dirigenziale del Comune di Bergamo n. I63742 P.G. in data 22/10/2002, sono stati approvati il disciplinare di gara e il relativo bando per l'affidamento del servizio di progettazione, gestione e progressivo adeguamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) - automobilistico



e a impianto fisso - nell'Area Urbana di Bergamo, secondo il D.Lgs. 422/1997, e con successiva determinazione dirigenziale n° I12472 P.G. del 20/02/2003 è stata approvata la lettera d'invito con i suoi allegati, compreso il capitolato di gara e lo schema di contratto di servizio, per l'affidamento del servizio di TPL tramite procedura ristretta mediante il sistema della licitazione privata;

- **che** esperita la procedura di gara, con determinazione dirigenziale del Comune di Bergamo n. 42/I5382 P.G. del 26/02/2004, il servizio di progettazione, gestione e progressivo adeguamento del servizio di TPL - automobilistico e a impianto fisso - nell'Area Urbana di Bergamo, è stato aggiudicato all'Associazione Temporanea d'Imprese (ATI) composta da ATB Servizi s.r.l. in qualità di mandataria, e S.A.B. Autoservizi s.r.l., Autoservizi Locatelli s.r.l., Autoservizi Zani Evaristo s.r.l., T.B.S.O. s.p.a. in qualità di mandanti, tutte successivamente consorziate in **ATB Consorzio S.c.r.l.** (Gestore), che è così subentrato all'ATI in tutte le obbligazioni, i diritti e i rapporti discendenti dall'aggiudicazione;
- **che** il servizio è stato affidato con contratto di servizio di tipo "net cost" rep. n. 2117 in data 10 agosto 2004;
- **che** ai sensi dell'art. 60, co. 7, della L.R. 6/2012, l'Agenzia è subentrata al Comune di Bergamo nella gestione del servizio affidato con il contratto di cui sopra;
- **che** con Determinazione n° 64/2016 è stata disposta la prosecuzione del servizio affidato al Gestore con il contratto rep. 2117 del 10/8/2004, per il periodo dicembre 2016 – dicembre 2017;
- **che** con Determinazione n. 80/2017 è stata disposta la prosecuzione del servizio per il periodo gennaio – dicembre 2018;
- **che** con Determinazione n. 121/2018 è stata disposta la prosecuzione del servizio per l'ulteriore periodo gennaio – dicembre 2019;
- **che** con Determinazioni n. 103/2019 e n. 102/2021, è stata disposta la prosecuzione del servizio medesimo, rispettivamente, per i periodi 1/1/2020 – 31/12/2021 e 1/1/2022 - 31/12/2023 mediante appositi atti d'imposizione, ai sensi dell'art. 5, paragr. 5, del Regolamento CE n. 1370/2007;
- **che** con Determinazione n. 118 del 29/12/2023, è stata disposta la prosecuzione dello stesso servizio per il periodo 1/1/2024 – 31/12/2025 mediante atto d'imposizione, ai sensi dell'art. 5, paragr. 5, del Regolamento CE n. 1370/2007;

Considerato

- **che** l'art. 4, comma 5, dell'atto d'imposizione approvato con la Determinazione n. 118 del 29/12/2023 prevede la facoltà dell'Agenzia di operare delle modifiche alle previsioni contenute negli artt. 22, 23 e 24, in considerazione dei loro possibili impatti operativi, entro il termine del 1°/3/2024;
- **che**, a partire dal mese di gennaio 2024, l'Agenzia ha quindi promosso delle consultazioni con il Gestore ATB Consorzio S.c.r.l., finalizzate alla valutazione degli impatti operativi delle suddette previsioni;
- **che** le consultazioni con il Gestore si sono concluse nel mese di febbraio 2024;



- **che** nel corso delle suddette consultazioni, sono state valutate le modifiche da apportare agli artt. 23 e 24 dell'atto d'imposizione approvato con la Determinazione n. 118/2023 e alle disposizioni collegate, e nel contempo è emersa l'opportunità di introdurre alcune precisazioni e specificazioni in relazione ad altre clausole del medesimo atto d'imposizione, nonché di eliminare gli errori materiali riscontrati;
- **che** le modifiche all'atto d'imposizione approvato con la Determinazione n. 118/2023 definite all'esito delle consultazioni con il Gestore hanno la funzione di apportare le correzioni o integrazioni necessarie per risolvere possibili difficoltà applicative e garantire la speditezza e razionalizzazione dei processi, in tal modo semplificando le attività rimesse, rispettivamente, al Gestore e all'Agenzia nell'ambito del Contratto di servizio, con indubbio vantaggio per l'interesse pubblico ad una più efficiente ed efficace gestione del servizio stesso;
- **che** le modifiche di cui sopra non introducono variazioni sostanziali rispetto alle originarie previsioni dell'atto d'imposizione approvato con la Determinazione n. 118/2023;
- **che** l'Agenzia con la presente Determinazione intende quindi recepire le modifiche in questione, a valere quale parte integrante dell'atto d'imposizione approvato con la Determinazione n. 118 del 29/12/2023;

tutto ciò visto, premesso e considerato

DETERMINA

di adottare le modifiche all'atto impositivo per la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale nel periodo 1/1/2024 – 31/12/2025 nell'Area Urbana, approvato con Determinazione n. 118 del 29/12/2023, di cui al documento allegato.

Bergamo, 29/02/2024

Il Direttore
Dott. Marcello Marino



ALLEGATO
alla DETERMINA n. 12 del 29/12/2024
Servizio di trasporto pubblico locale
Area Urbana

MODIFICHE ALL'ATTO IMPOSITIVO PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI TPL
NEL PERIODO 1/1/2024 – 31/12/2025

All'art. 2, comma 1, lett. a), dopo "provvedimento;" è inserito il seguente periodo: "i riferimenti all'Ente affidante contenuti nel presente Atto vanno quindi intesi all'Agenzia, salvo ove diversamente disciplinato;"

All'art. 3, ultimo paragr., dopo le parole "art. 24", inserire l'inciso: "anche con riferimento all'equilibrio economico-finanziario della gestione,"

All'art. 4, paragr. 2, dopo le parole "alle condizioni che saranno determinate", inserire le seguenti parole: "tenendo conto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e"

All'art. 5, paragr. 5, primo comma, dopo le parole "a dicembre 2022", è inserita la seguente frase: "e misurato come differenza percentuale del valore dell'indice ISTAT FOI senza tabacchi"

L'art. 5, paragr. 5, secondo comma, è riformulato come segue: "Per l'annualità 2025, al Gestore sarà dovuto l'adeguamento inflattivo in misura pari al 60% della sommatoria tra l'indice di inflazione reale registrato a dicembre 2024 rispetto a dicembre 2023 – misurato come differenza percentuale del valore dell'indice ISTAT FOI senza tabacchi - e l'indice di inflazione programmato per il 2025 - facendo riferimento all'ultima NADEF del 2024 -, salvo ricalcolo in sede di conguaglio come di seguito indicato."

All'art. 5, paragr. 5, terzo comma, dopo le parole "della gestione.", è inserito il seguente periodo: "In sede di conguaglio dell'annualità 2025, si confronteranno il tasso di inflazione programmata per il 2025 di cui all'ultima NADEF 2024, ed il tasso di inflazione effettivo - misurato come differenza percentuale del valore dell'indice ISTAT FOI senza tabacchi del mese di dicembre 2025 rispetto al mese di dicembre 2024 - e, in caso di scostamenti in più o in meno, si procederà al ricalcolo dell'adeguamento dovuto e ai conseguenti aggiustamenti, nei limiti delle risorse disponibili."

All'art. 5, paragr. 6, sostituire "13.595.242,03" con "13.655.242,03", e "€ 2.066.879,90" con "€ 2.006.879,90"

All'art. 5, paragr. 7, secondo comma, le parole "ex art. 24, co. 7", sono sostituite dalle parole "ex art. 24, co. 3"

All'art. 5, paragr. 7, terzo comma, le parole "ex art. 24, co. 8", sono sostituite dalle parole "ex art. 24, co. 4"

All'art. 5, paragr. 7, quarto comma, le parole "ex art. 24, co. 8", sono sostituite dalle parole "ex art. 24, co. 4"



All'art. 5, paragr. 9, dopo le parole "C.C.N.L. autoferrotranvieri", è inserito il seguente periodo: "*al finanziamento di investimenti del Gestore, o alla copertura di maggiori costi di gestione sostenuti dal Gestore (fatto salvo il divieto di sovra-compensazioni),*"

All'art. 9, paragr. 9, sostituire "48" con "72"

All'art. 15, paragr. 9, sostituire "marzo" con "maggio"

All'art. 16, paragr. 1, lettera b), eliminare "(verde)"

All'art. 16, paragr. 4, dopo le parole "dovrà garantire", inserire l'inciso: "*prioritariamente attraverso il sito internet,*" e poi sostituire "15" con "10"

All'art. 21, paragr. 3, prima della parola "vietata", è inserita la parola "È"

All'art. 21, paragr. 4, dopo le parole "di cui al comma 1," sono eliminate le parole "allega alla propria richiesta", e sono inserite le seguenti parole: "*trasmette apposita istanza all'Agenzia almeno 15 giorni prima dell'avvio del servizio oggetto di subaffidamento, o nel più breve tempo possibile se il rispetto del termine di 15 giorni sia precluso per particolari ragioni di urgenza. L'istanza deve contenere*"

All'art. 21, paragr. 4, dopo le parole "delle tariffe.", è inserito il seguente periodo: "*L'Agenzia, sulla base delle indicazioni contenute nell'istanza, ove necessario rilascerà ai subaffidatari il nulla osta per l'immatricolazione e/o la conferma del titolo a circolare dei mezzi utilizzati.*"

All'art. 21, il paragr. 6 è riformulato come segue: "*Il contratto di subaffidamento sottoscritto dalle parti deve pervenire all'Agenzia prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione del subaffidatario attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti sopra indicati.*"

All'art. 21, il paragr. 7 è riformulato come segue: "*L'Agenzia si riserva la facoltà di chiedere la trasmissione dei dati di cui al precedente paragr. 5 anche per gli atti di assegnazione del servizio o di parti di esso dal consorzio ai consorziati e tra i consorziati medesimi.*"

All'art. 21, paragr. 10, le parole "all'Ente affidante" sono sostituite dalle parole "all'Agenzia"

All'art. 23, paragr. 1, lett. e), dopo la parola "parco", è inserita la parola "veicolare"

All'art. 23, il paragr. 2 è riformulato come segue: "*La fissazione dei parametri per la misurazione del grado di conseguimento di tali obiettivi verrà definita congiuntamente tra le parti nell'ambito del Comitato Tecnico di cui al successivo art. 26 entro il 31 marzo di ciascun anno di efficacia del presente Atto. L'anno successivo, entro lo stesso termine e nella medesima sede, si procederà alla rendicontazione dei risultati raggiunti nell'anno precedente ai fini della valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi precedentemente fissati.*"



All'art. 23, paragr. 3, le parole "con il supporto", sono sostituite dalle parole "per il tramite"

L'art. 24 è riformulato come segue:

"ART. 24 - Sistema di monitoraggio, documenti e informazioni

1. Il monitoraggio dei servizi affidati ai sensi del presente Atto viene attuato mediante un sistema di rapporti periodici, comunicazione e trasmissione di documentazione di consuntivazione dei dati e di valutazione del servizio offerto, della qualità erogata e dei risultati di esercizio raggiunti, finalizzati a fornire dati ed informazioni all'Agenzia e, nel contempo, ad alimentare l'applicativo regionale di monitoraggio "Muoversi".

Sulla base dei suddetti dati e atti, l'Agenzia formulerà le valutazioni di propria competenza e potrà chiedere al Gestore la trasmissione di ulteriori dati, estrapolati o aggregati, anche riferiti ad annualità precedenti al biennio 2024-2025.

Le informazioni acquisite all'Agenzia mediante il sistema di monitoraggio saranno altresì finalizzate a realizzare la costante analisi dell'andamento economico del settore nel Bacino di Bergamo e definire con il Gestore le eventuali azioni mitigative.

Nella trasmissione di quanto richiesto nell'ambito del sistema di monitoraggio ed indirizzato all'Agenzia il Gestore adotterà modalità e standard informatici compatibili con quelli dell'Agenzia che, a tal fine, potrà indicare formati e standard tecnici.

2. Il sistema di monitoraggio è articolato in tre tipologie di rapporti: rapporti mensili; rapporto annuale; rapporto gestionale. Tali rapporti svolgono la funzione di strumento di base per la valutazione da parte dell'Agenzia del rispetto degli standard qualitativi del servizio, ai fini della eventuale applicazione del sistema delle penali di cui all'art. 22, nonché per la valutazione del livello di miglioramento degli indicatori presi a riferimento dall'art.23.

3. I rapporti mensili sono presentati contestualmente alla presentazione delle fatture e comunque entro i 15 giorni successivi alla fine del mese di riferimento. I dati contenuti nei rapporti mensili sono esposti su base mensile e come progressivo da inizio anno:

- a) percorrenze chilometriche consuntivate suddivisi per singola linea e in totale;
- b) ricavi tariffari e titoli venduti (dato complessivo e per singola tipologia);
- c) risultati delle attività di contrasto all'evasione tariffaria, espressi in termini di numero di corse verificate. Dovrà essere evidenziato il numero di corse verificato da operatori aziendali e da guardie giurate;
- d) corse non effettuate (elencate per linea e per giorno) e dei servizi sostitutivi eventualmente implementati;
- e) numero di reclami ricevuti suddivisi per causale e numero di reclami conclusi a fine mese.

4. Il rapporto annuale è presentato entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun anno solare o in concomitanza con la presentazione del consuntivo, e contiene i seguenti indicatori necessari per la misurazione degli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità:

- a. numero di passeggeri trasportati, distinti per tipo di documento di viaggio (con una stima dei non paganti);
- b. flussi di passeggeri per linea rilevati almeno una volta all'anno in giornate tipiche in alcune sezioni significative;
- c. numero di posti-km offerti annui, calcolati moltiplicando le vetture-km per la capienza ufficiale dei mezzi impiegati;
- d. indici medi annui di occupazione degli autobus (rapporti passeggeri-km annui/posti-km offerti annui);



- e. percentuale di corse che abbiano subito ritardi superiori a 5 e 15 minuti, o anticipi in partenza superiori a 2 minuti;
- f. numero di sinistri rilevati, con l'evidenza di eventuali sinistri mortali;
- g. anagrafica al 31 dicembre dell'anno precedente del personale, con l'indicazione della distribuzione per aree professionali ed operative secondo quanto previsto dal CCNL autoferrotranvieri;
- h. anagrafica al 31 dicembre dell'anno precedente del parco veicolare, con l'indicazione dell'anno di immatricolazione, del costruttore, dell'alimentazione e dello standard emissivo; eventuali altri dati ritenuti significativi da parte del Gestore.
5. Il **rapporto gestionale** è presentato entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di esercizio e contiene le seguenti informazioni:
- la contabilità regolatoria trasmessa all'ART ai sensi della Delibera 154/2019 e di eventuali ulteriori provvedimenti ART;
 - una copia del Bilancio, con evidenziazione:
 - del costo di produzione chilometrico, con specificazione del metodo di calcolo;
 - dell'incidenza del costo del personale sul costo totale di produzione;
 - dell'incidenza del costo del carburante da trazione e dell'energia per alimentazione dei mezzi, sul costo totale di produzione;
 - dei ricavi tariffari;
 - degli introiti derivanti dallo sfruttamento commerciale dei beni utilizzati per lo svolgimento del servizio, il tutto tenendo separata la contabilità del servizio erogato ai sensi del presente Atto da quella relativa ad eventuali altri servizi resi, in favore dello stesso Ente affidante o di committenti diversi, pubblici o privati.
6. I dati in questione dovranno riferirsi ai servizi resi dalle singole imprese consorziate, nonché ai servizi resi dalle subaffidatarie, limitatamente ai dati di cui al paragrafo 3, lettere a), d) ed al paragrafo 4, lettere e), f).
- In occasione della presentazione del Rapporto Annuale di cui al precedente comma 4, il Gestore è tenuto a presentare i seguenti documenti attestati alla data del 1° gennaio di ciascun anno:
- Anagrafica delle paline di fermata per linea,
 - Anagrafica delle rivendite, con indicazione dell'ubicazione:
 - Programmi di esercizio completi di quadro orario.
7. Tutti i rapporti sono redatti dal Gestore in regime di autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore, in conformità con le modalità di rilevazione, il formato e gli standard di cui al precedente comma o quelli diversi che dovessero essere indicati dall'Agenzia, che potrà sempre chiedere la documentazione probatoria a supporto. I Rapporti devono contenere tutti i medesimi elementi sopra elencati, per i rispettivi periodi di riferimento, seppur presentati in forma provvisoria o parziale, evidenziandone, in tal caso, il margine di incertezza.
8. Tutti i Rapporti devono essere inviati via PEC e devono essere corredati da allegati tecnici contenenti i dati raccolti in formato compatibile con quello in dotazione all'Ente Affidante e all'Agenzia.
9. L'Agenzia, sulla base delle risultanze dei rapporti nonché delle attività ispettive e di indagine previste nel presente Atto, oltre a quanto previsto ai sensi degli artt. 22 e 23, si riserva di individuare, d'intesa con il Gestore, eventuali azioni correttive e le relative modalità di applicazione.
10. Al fine di accertare il rispetto degli standard minimi di qualità del servizio, l'efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi e il rispetto degli standard qualitativi del



servizio, l'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare ispezioni, eventualmente accompagnata dal personale del Gestore e di partecipare alle eventuali inchieste tecniche.

11. L'Ente affidante si riserva di effettuare verifiche e ispezioni sia a seguito di singole segnalazioni sia su base campionaria. La quantificazione delle eventuali penali di cui all'art. 22, in corrispondenza di ogni singola fattispecie, e le relative procedure di accertamento delle penali stesse sono descritte nell'Allegato 1.

12. L'Ente affidante si riserva di modificare e integrare in qualunque momento in dipendenza delle proprie esigenze conoscitive i contenuti dei Rapporti mensili.

13. A seguito della progressiva installazione di sistemi tecnologici di bordo per la rilevazione dei dati di esercizio (AVM) e di bigliettazione elettronica di cui alla DGR X/5144/2016 ("Bando Technologie") e di bigliettazione elettronica di cui alle DGR X/1934/2014 e DGR 4140/2015 e provvedimenti conseguenti ("Sistemi di Bigliettazione Elettronica interoperabili"), il Gestore è tenuto a rendere disponibile all'Ente affidante l'accesso alle informazioni di dettaglio ed alle statistiche relativamente alla circolazione dei mezzi (percorrenze, ritardi/anticipi delle corse, anomalie di esercizio) e della bigliettazione elettronica (venduto, relazioni origine-destinazione,...). Al fine di valorizzare il cofinanziamento dei sistemi tecnologici erogato dalla Regione Lombardia, l'accesso alle informazioni da parte dell'Agenzia avverrà progressivamente all'attivarsi di ciascun componente del sistema, secondo un programma stabilito fra l'Agenzia ed il Gestore che comprende l'avvio non oltre il 2024 del pieno accesso ai dati di circolazione, compatibilmente al programma di cui all'Art. 12 paragr. 12. L'accesso alle informazioni di cui al presente punto è destinato progressivamente a certificare il sistema di monitoraggio stabilito nel presente Atto.

Le stesse informazioni di cui sopra verranno trasmesse almeno semestralmente all'Agenzia, anche in forma preliminare, con lo scopo di permettere una costante analisi dell'andamento economico del settore nel Bacino di Bergamo e definire con il Gestore le eventuali azioni mitigative."

All'art. 26, paragr. 1, primo punto, dopo "rappresentanti dell'", sono inserite le parole: "Agenzia, per l'"

All'art. 26, il paragr. 2 è riformulato come segue:

"Il Comitato svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) valutazioni delle varianti al servizio e di studi di fattibilità relativi a spese di investimento;
- b) assistenza alle parti nella messa a punto del sistema di monitoraggio;
- c) valutazioni di eventuali richieste e proposte di modifica e adeguamento dei servizi;
- d) fissazione dei parametri di miglioramento del servizio e rendicontazione dei risultati raggiunti come previsto dall'art. 23;
- e) valutazioni circa l'eventuale revisione delle penali e del sistema di premialità;
- f) ogni altra valutazione in ordine alla esecuzione degli obblighi e delle condizioni previsti nel presente Atto."



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**OGGETTO: Servizio di trasporto pubblico locale
Area Urbana
Modifiche all'Atto Impositivo per la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico
locale nel periodo 1/1/2024 – 31/12/2025**

Il sottoscritto Direttore attesta la regolarità contabile e l'esistenza della copertura finanziaria degli impegni assunti con l'atto in oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Bergamo, 29/02/2024

Il Direttore

f.to dott. Marcello Marino

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR
445/2000 e del D.lgs 82/2005 e norme collegate*

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata a partire dal 29/02/2024 in copia sull'Albo on line nel sito web dell'Agenzia (www.agenziatplbergamo.it) per quindici giorni consecutivi.

Bergamo, 29/02/2024

Il Direttore

f.to dott. Marcello Marino

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR
445/2000 e del D.lgs 82/2005 e norme collegate*

